

COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO DELLA REPUBBLICA RESOCONTO DELLA SEDUTA N. 177 DEL 29 GENNAIO 2003

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO propone l'accantonamento dell'articolo 1, riepilogativo del contenuto della delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, considerato che l'andamento dell'esame degli emendamenti, essendo suscettibile di modificare il contenuto della delega, consiglia la ricompilazione dell'articolo stesso alla fine della trattazione della materia.

Convieni la Commissione.

Il senatore AYALA intende mettere in evidenza che il Governo non è presente all'esame.

Il presidente Antonino CARUSO precisa che il ministro Castelli - oggi non presente a causa di un concomitante impegno politico - ha peraltro partecipato assiduamente all'esame dei disegni di legge in titolo, come è stato riconosciuto dallo stesso senatore Ayala in occasione del suo intervento in discussione generale.

Il senatore AYALA, nel ribadire quanto da lui già affermato circa la partecipazione del ministro Castelli alla discussione dei disegni di legge in titolo, rileva però che la presenza del Governo alla seduta odierna poteva essere assicurata anche mediante la partecipazione alla seduta di un Sottosegretario al Ministero della giustizia.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE avverte che si dà per illustrato l'emendamento 2.1 di iniziativa del Governo.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 2.2, 2.12, 2.15 e 2.38; con riferimento al primo di tali emendamenti evidenzia come lo stesso sia finalizzato innanzitutto a ridefinire la struttura del concorso in magistratura come **concorso di secondo grado prevedendo che ad esso possano accedere coloro che abbiano concluso positivamente i corsi presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali** ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno **cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione**. A questo ultimo riguardo sottolinea come si tratti di una previsione che gli appare preferibile rispetto a quella del requisito della sola idoneità in un qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale sia necessaria la laurea in giurisprudenza, contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 1296 e ribadita nell'emendamento 2.1. Infatti la proposta del Governo sul punto gli sembra inadeguata sia dal punto di vista della sua idoneità ad effettuare una riduzione del numero dei candidati per il concorso in magistratura, sia dal punto di vista del livello di preparazione professionale di cui è sintomatica la semplice idoneità in un concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

La disposizione di cui al comma *a-bis* dell'emendamento 2.2 si colloca anch'essa nella prospettiva di ridurre il numero dei candidati e quindi i tempi del concorso in magistratura, riducendo il numero delle persone che possono essere ammesse alle scuole di specializzazione in professioni legali.

Il comma *a-ter*, sempre nell'ottica di una riduzione dei tempi di svolgimento del concorso in magistratura, prevede l'introduzione a regime della facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle

materie indicate nell'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova.

Il comma *a-quater* è volto invece a perseguire l'ambizioso obiettivo di una programmazione generale suscettibile di assicurare che lo svolgimento dei concorsi e successivamente quello del tirocinio avvengano con cadenze regolari in modo da far sì che, per lo meno in via tendenziale, l'assunzione delle funzioni da parte dei nuovi magistrati e tutti i correlativi trasferimenti possano aver luogo ogni anno a data fissa.

I commi restanti dell'emendamento affrontano il tema del tirocinio peraltro oggetto delle disposizioni dell'articolo 3.

Gli emendamenti 2.12 e 2.15 si riferiscono alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e mentre il primo è rappresentativo della posizione di principio del Gruppo dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, l'emendamento 2.15 individua alcuni correttivi che, ad avviso del senatore Fassone, è indispensabile apportare alla previsione di cui alla citata lettera b). Al riguardo richiama in particolare l'attenzione sulla previsione di cui al punto b.1 dell'emendamento - in base al quale si stabilisce che il concorso di cui alla menzionata lettera b) costituirà titolo per lo svolgimento delle sole funzioni di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa - sulla previsione di cui al punto b.2 - relativamente alla quale sottolinea l'importanza di far riferimento al numero dei posti disponibili e pubblicati e non invece ai posti disponibili presso la Corte di cassazione, in quanto se si dovesse provvedere alla copertura di tutti questi ciò determinerebbe inevitabilmente un aggravio delle scoperture in altri uffici giudiziari - sulla previsione di cui al punto b.3 che eleva a quindici anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito l'anzianità richiesta per la partecipazione al concorso in questione - e infine sul disposto del punto b.4 per effetto del quale nell'ambito del concorso verrebbe accordata precedenza assoluta ai magistrati che hanno svolto per almeno due anni le proprie funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i senatori DALLA CHIESA e MANZIONE hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il relatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 2.6 del quale peraltro preannuncia una possibile riformulazione in termini sostanzialmente identici alla lettera a) dell'emendamento 2.1 con l'aggiunta della previsione della possibilità della partecipazione al concorso in magistratura per i magistrati onorari che hanno esercitato per almeno quattro anni senza demerito le loro funzioni. Ritiene che quest'ultimo aspetto della proposta sia da valutare con estrema attenzione in quanto, oltre a tener conto dell'attività in precedenza esercitata da chi è stato magistrato onorario, consentirebbe di ridurre il rischio di un'eccessiva selettività della griglia di accesso al concorso in magistratura.

Il relatore illustra poi l'emendamento 2.14 con il quale viene portato a quindici anni il requisito dell'anzianità di servizio necessaria per l'accesso al concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 2, si stabilisce che la partecipazione al concorso stesso è subordinata allo svolgimento di un apposito corso di formazione presso la scuola della magistratura, e si prevede infine che il ruolo di commissione esaminatrice venga svolto dalla commissione speciale per le funzioni di legittimità già prevista dal successivo articolo 10.

Da ultimo l'emendamento 2.37 contiene una previsione sostanzialmente analoga a quella contenuta nel punto b.1 dell'emendamento 2.15 del senatore Fassone.

Il senatore ZANCAN aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.13.

Il senatore BUCCIERO con riferimento all'emendamento 2.14 osserva che la previsione del requisi-

to della partecipazione al corso di formazione presso la scuola della magistratura blocca nei fatti l'operatività del nuovo canale di accesso alle funzioni di legittimità fino al momento in cui la scuola non sarà istituita.

Il senatore ZANCAN si sofferma sulla previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 2 in esame e sottolinea come, anche tenendo conto delle modifiche proposte dal Governo con l'emendamento 2.1, il meccanismo delineato si presenta sostanzialmente asimmetrico in quanto i diversi requisiti previsti per l'ammissione al concorso in magistratura hanno consistenza significativamente diversa. Mentre infatti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, tenendo conto dei tempi medi necessari per ottenere la laurea in giurisprudenza, implica che la persona possa partecipare al concorso in magistratura intorno ai trenta anni, il requisito, ad esempio, del conseguimento dell'idoneità in un concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale sia necessario il possesso della laurea in giurisprudenza può essere ottenuto assai prima. Analoghe considerazioni possono farsi per il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche. Questa mancanza di omogeneità rappresenta, a suo parere, un aspetto senz'altro non condivisibile della proposta contenuta nella lettera a) dell'articolo 2 in questione.

Il senatore CENTARO, sempre in riferimento alla lettera a) dell'articolo 2, ritiene, in linea di principio, che le indicazioni contenute nell'emendamento 2.1 del Governo potrebbero essere integrate con quelle contenute nell'emendamento 2.2 del senatore Fassone, fermo restando che le proposte contenute nell'emendamento 2.2 dalla lettera a-*quinquies* fino alla fine andrebbero più correttamente riferite all'articolo 3 del disegno di legge.

Più in particolare osserva poi che, rispetto alle obiezioni da ultimo svolte dal senatore Zancan, la proposta del senatore Fassone di consentire l'accesso in magistratura a chi ha esercitato per cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione potrebbe rappresentare un correttivo opportuno.

Recependo un suggerimento del presidente Antonino CARUSO, il senatore FASSONE modifica l'emendamento 2.2 nell'emendamento 2.2 (nuovo testo). Presenta quindi - e la Commissione ammette - l'emendamento 3.0.

Il senatore Massimo BRUTTI chiede la parola per effettuare una dichiarazione a carattere politico: intende infatti sottolineare come il lavoro che si sta svolgendo con grande serenità e punti di convergenza nell'ambito della Commissione nel corso dell'esame dei provvedimenti in titolo non debba peraltro far distogliere l'attenzione dal permanere di marcate divergenze fra la maggioranza e l'opposizione, divergenze che si ricollegano ad aspetti centrali del dibattito in questo momento in corso nel Paese. Su questi punti l'opposizione stessa non potrà mancare di far valere le proprie convinzioni e di contrapporsi nettamente alla linea scelta dal Governo.

Il senatore BUCCIERO considera discutibili le affermazioni del senatore Massimo Brutti, sia quanto al momento in cui egli ha scelto di renderle, sia quanto alla situazione concreta in cui esse vengono rese, considerato che la Commissione viene maturando proprio in quella cornice collaborativa, che l'oratore non ha certo messo in discussione, alcuni punti rispetto ai quali organizzare un lavoro comune.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda al senatore Massimo Brutti che fin dall'inizio dell'esame dei provvedimenti in titolo, non si è mai messo in dubbio - neanche da parte del Governo - che se la

proposta complessiva fosse risultata arricchita, a seguito della discussione, da nuove soluzioni e prospettazioni non si sarebbe esitato a valutare ed accogliere le stesse, in funzione esclusiva del loro valore intrinseco, esclusa qualsiasi posizione preconcepita.

Fa altresì presente che tale posizione di intenti ha avuto una successiva verifica materiale nel caso di questo provvedimento come ben raramente è altre volte accaduto, perché già dalla relazione svolta dal relatore, già dalle posizioni assunte dai senatori della maggioranza intervenuti in discussione generale, già dalla replica del relatore è emersa la volontà di incidere significativamente sulla impostazione iniziale del disegno di legge governativo, con accoglimento di istanze provenienti dalle più diverse parti politiche.

Aggiunge che, se il senatore Massimo Brutti si fa carico di annunciare un'opposizione netta, proprio nel momento in cui la Commissione mostra di convergere sui primi punti, una ragione evidentemente deve esserci e, posto che il senatore Massimo Brutti non può prevedere - proprio in ragione del carattere di dinamicità del provvedimento - future ragioni di divergenza, auspica che l'annuncio dello stesso non debba essere inteso come volontà di usare i provvedimenti di riforma dell'ordinamento giudiziario per determinare il sorgere di una polemica politica, a tutti i costi.

Il senatore Massimo BRUTTI ribadisce la necessità di ricordare l'esistenza di un profondo dissenso fra maggioranza e opposizione su alcuni temi, nel giorno in cui si è assistito ad un attacco selvaggio sferrato dal Presidente del Consiglio alla magistratura italiana.

Il presidente Antonino CARUSO richiama, a sua volta, l'attenzione sul fatto che, ancorché per una serie di coincidenze, la discussione sui provvedimenti in titolo riprenda proprio all'indomani di una sentenza che - pur rispettata, come tutte le sentenze - è, di certo, fortemente sgradita alla Casa delle Libertà, tale circostanza non ha indotto la stessa Casa delle Libertà a compromettere la positività ed il clima di collaborazione con il quale si sta procedendo a trattare la materia all'esame. Da questo punto di vista l'intervento del senatore Massimo Brutti appare del tutto estemporaneo e si risolve di fatto in un tentativo di inventare ragioni di dissenso anche quando queste in concreto non sussisterebbero. Sotto un diverso profilo poi nessuno potrà impedire ai componenti della maggioranza che valutino positivamente le proposte emendative formulate da un esponente dell'opposizione di condividerle e farle proprie.

Prende quindi la parola il senatore CENTARO il quale, con riferimento alle tematiche oggetto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n.1296, sottolinea come si abbia una sostanziale convergenza sulla scelta di portare a quindici anni il requisito dell'anzianità di servizio necessaria per accedere al concorso previsto dalla predetta lettera b), sulla proposta che il ruolo di commissione esaminatrice venga svolto dalla commissione speciale per le funzioni di legittimità prevista dal successivo articolo 10 dello stesso disegno di legge, sulla limitazione delle funzioni che potranno essere esercitate da chi avrà superato il concorso di cui alla lettera b) alle sole ipotesi previste dall'articolo 4, primo comma, n.1 della legge n.392 del 1951, sul riconoscimento come titolo preferenziale del precedente svolgimento delle funzioni di magistrato presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e infine sulla necessità che la partecipazione al concorso sia subordinata alla frequentazione di un apposito corso presso la scuola della magistratura.

Un problema invece ancora da approfondire è quello sollevato dal senatore Fassone e relativo alla determinazione del numero dei posti da mettere a concorso con riferimento ai posti disponibili o, in alternativa, ai posti disponibili e pubblicati. Al riguardo ritiene che l'esigenza di non determinare scoperture in altri uffici giudiziari debba essere temperata con quella di non ridurre la portata del nuovo canale di accesso alle funzioni di legittimità. Da questo punto di vista una soluzione che potrebbe prendersi in considerazione è quella di prevedere che comunque al concorso di cui alla citata

lettera b) sia comunque riservato il cinquanta per cento del totale dei posti presso la Corte di cassazione disponibili e pubblicati su base annua.

Qualche perplessità manifesta infine con riferimento alla proposta contenuta nel punto b.5 dell'emendamento 2.15 ritenendo che si tratti di materia che potrebbe forse essere opportuno rimettere ad una disciplina di rango secondario da affidare al Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore ZANCAN fa presente di non condividere in modo assoluto la previsione della possibilità di accesso alle funzioni di legittimità mediante concorso. Si tratta di una soluzione che - come dimostra l'esperienza del passato - determina una situazione assurda in cui il lavoro di alcuni magistrati finisce per essere finalizzato prevalentemente alla precostituzione di titoli in vista del concorso stesso. E' pur vero che, nel sistema complessivo delineato nel disegno di legge governativo, una funzione riequilibratrice viene svolta dalla previsione della temporaneità degli uffici direttivi -che dovrebbe rappresentare uno sbocco alternativo di sicuro interesse anche per magistrati con un'anzianità di servizio non eccessiva - ma tutto ciò non fa comunque venire meno gli inconvenienti legati ad un sistema di accesso mediante concorso alle funzioni di legittimità.

Da un diverso punto di vista il senatore Zancan fa presente di non condividere peraltro lo stesso presupposto ispiratore della previsione, rappresentato dalla convinzione che funzioni di legittimità e funzioni di merito presentino fra loro una marcata differenza, mentre è invece sua opinione che l'essere un buon giudice di merito costituisca una condizione necessaria per un corretto esercizio delle funzioni di legittimità.

Il senatore FASSONE, rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Centaro sottolinea come debba ritenersi di particolare importanza il fatto che si sia registrata una convergenza fra maggioranza e opposizione sulla scelta di portare a quindici anni il requisito dell'anzianità di servizio necessaria per la partecipazione al concorso per l'accesso alle funzioni di legittimità di cui alla lettera b) dell'articolo 2 in esame. Non si tratta di una differenza meramente quantitativa, ma di sostanza, in quanto il limite dei quindici anni contribuisce ad allontanare il rischio di magistrati che fin dall'inizio della loro attività abbiano come obiettivo la partecipazione al predetto concorso.

Per quel che concerne poi il tema del numero dei posti di magistrato di cassazione da assegnare mediante il concorso di cui alla citata lettera b) dell'articolo 2, ritiene che possa individuarsi un punto di incontro nella indicazione dello stesso senatore Centaro che ha suggerito di determinare tale numero nella misura del cinquanta per cento dei posti presso la Corte di cassazione disponibili e pubblicati, anche se personalmente riterrebbe preferibile una percentuale inferiore.

Per quanto riguarda infine il punto b.4 dell'emendamento 2.15, il senatore Fassone sottolinea come si tratti di una previsione di rilevante importanza anche nella prospettiva di limitare il rischio - cui ha fatto riferimento il senatore Zancan nel suo intervento - che la possibilità dell'accesso mediante concorso alle funzioni di legittimità induca alcuni magistrati a concentrarsi sulla redazione di alcuni provvedimenti, da esibire poi come titoli al concorso medesimo, tralasciando la parte residua del proprio lavoro quotidiano.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 22,55.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

IL PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 8,30 non avrà più luogo.

***ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE
PER I PARERI***

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri di domani si terrà alle ore 9, anziché alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

Art. 2.

2.1

Il Governo

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per partecipare al quale è necessario il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito in un corso di durata non inferiore ad anni quattro o abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche ovvero concluso favorevolmente i corsi presso la scuola di specializzazione nelle professioni forensi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) prevedere che annualmente, per la metà dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno 11 anni nell'esercizio delle funzioni, stabilendo altresì le modalità del concorso e che la commissione esaminatrice sia nominata dal Consiglio superiore della magistratura e sia costituita da due magistrati ordinari con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni di legittimità, due magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie, e due componenti scelti tra i professori universitari ordinari o tra i presidenti di Sezione del Consiglio di Stato o tra gli avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni. A presiedere la commissione è nominato un Presidente di Sezione o un Avvocato Generale presso la Corte di cassazione proposto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, sentito il Procuratore generale.

2.2 (Nuovo testo)

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;

a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo.

2.2

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;

a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

a-quinquies) prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni; che esso sia articolato in sessioni, tendenzialmente di eguale durata, presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

a-sexies) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari, e altre sedi formative, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

a-septies) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative, sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

a-octies) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e si avvalgano

di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

a-nonies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario, che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

a-decies) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

a-undecies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio »mirato«, tendenzialmente secondo quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

a-duodecies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che, sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

a-terdecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi; e che, in caso di ulteriore valutazione negativa, lo stesso possa essere, a sua domanda e salve controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze.».

2.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, nella lettera a) dopo le parole: «abbiano conseguito» aggiungere le parole: «l'idoneità nei corsi di preparazione al concorso indetti dalla scuola della magistratura di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), ovvero».

2.4

Manziona

Al comma 1, nella lettera a) dopo le parole: «abbiano conseguito» aggiungere le parole: «l'idoneità nei corsi di preparazione al concorso indetti dalla scuola della magistratura di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), ovvero».

2.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero».

2.6

Bobbio Luigi

Nel comma 1, alla lettera a) sostituire le parole da: «l'abilitazione all'esercizio...», alla fine con le parole: «il diploma delle scuole universitarie per la formazione legale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 17 novembre 1997, riconoscendo a coloro i quali abbiano svolto funzioni di magistrati onorari per almeno quattro anni senza demerito un titolo preferenziale e stabilendo una disciplina transitoria».

2.7

Manzione

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «l'abilitazione all'esercizio della professione forense», fino alla fine del periodo con le parole: «il titolo rilasciato dalle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 127 del 1997».

2.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «l'abilitazione all'esercizio della professione forense», fino alla fine del periodo con le parole: «il titolo rilasciato dalle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 127 del 1997».

2.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza».

2.10

Manzione

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito il titolo rilasciato dalle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 127 del 1997».

2.11

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera a) aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «ovvero abbiano conseguito il titolo rilasciato dalle Scuole di specializzazione di cui alla legge n. 127 del 1997».

2.12

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.13

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.14

Bobbio Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che annualmente, per la metà dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno quindici anni nell'esercizio delle funzioni e che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3, stabilendo altresì le modalità del concorso e che esso venga volto dalla commissione di cui all'articolo 10».

2.15

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b.1) prevedere che annualmente sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, quali considerate dall'articolo 4, numero 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392;

b.2) prevedere che il concorso concerna sino al 25 per cento dei posti pubblicati nell'anno precedente dal Consiglio Superiore della Magistratura;

b.3) prevedere che a tale concorso siano ammessi magistrati aventi almeno quindici anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito;

b.4) prevedere che sia accordata precedenza assoluta ai magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione;

b.5) prevedere che nella valutazione dei titoli siano presi in esame sia quelli presentati dal candidato, sia quelli valutati d'ufficio a campione, secondo criteri oggettivi definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura;

b.6) prevedere che la Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia composta dal presidente della Corte di Cassazione, o da un presidente di sezione da lui delegato, che la presiede; da tre magistrati, di cui due esercitanti funzioni di legittimità; da un professore universitario di prima fascia in materie giuridiche, e da un avvocato abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori;

b.7) prevedere che il superamento dell'esame non costituisce titolo per l'attribuzione di funzioni diverse da quelle di legittimità di vario grado».

2.300

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «un quarto» e le parole: «dieci anni» con le seguenti: «quindici anni».

2.400

Manziona

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «la metà» con le seguenti: «un quarto» e le parole: «dieci anni» con le seguenti: «quindici anni».

2.16

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, alla lettera b), le parole: «per titoli» sono soppresse.

2.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sia per due terzi costituita» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sia costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni».

2.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: «sia per due terzi costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e per un terzo da professori universitari ovvero da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni.» con il seguente: «sia costituita per un terzo da magistrati ordinari con almeno venticinque anni di esercizio delle funzioni, per un terzo da professori universitari di prima fascia in materie giuridiche ovvero da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e per un terzo da avvocati con anzianità professionale di almeno venticinque anni.».

2.21

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire il periodo: «sia per due terzi costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e per un terzo da professori universitari ovvero da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni» con il seguente: «sia costituita per un terzo da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni, per un terzo da professori ordinari universitari ovvero da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e per un terzo da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni».

2.18

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due terzi» con le parole: «tre quarti» e le parole: «un terzo» con le parole: «un quarto».

2.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio» con le seguenti parole: «venticinque anni di servizio».

2.27

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con almeno venti anni di esercizio delle funzioni» aggiungere le seguenti: «ovvero a riposo».

2.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire alle parole: «professori ordinari universitari» con le parole: «professori universitari di prima fascia in materie giuridiche».

2.26

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato».

2.19

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni».

2.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni» con le parole: «avvocati con anzianità professionale di almeno venticinque anni».

2.28

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa, fuori del proprio seno tra i magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni o tra i professori universitari di prima fascia di materie giuridiche».

2.29

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa, fuori del proprio seno tra i magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni o tra i professori ordinari universitari in materie giuridiche».

2.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa, fuori del proprio seno tra i magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni».

2.31

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla commissione stessa, fuori del proprio seno tra i professori universitari di prima fascia in materie giuridiche».

2.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla Commissione stessa, fuori del proprio seno tra i professori ordinari universitari in materie giuridiche».

2.33

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla Commissione stessa tra i componenti professori universitari».

2.34

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente della commissione è eletto dalla Commissione stessa tra i componenti magistrati o professori universitari».

2.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro della giustizia su proposta vincolante del Consiglio Superiore della Magistratura.».

2.36

Manzione

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro della giustizia su proposta vincolante del Consiglio Superiore della Magistratura.».

2.37

Bobbio Luigi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis.* prevedere che il superamento del concorso di cui alla lettera *b)* costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, numero 1, della legge 24 maggio 1951, n. 392».

2.38

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.39

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.40

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «composto da due magistrati» con le seguenti: «composto da quattro magistrati».

Art. 3.

3.0

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«*c-bis)* prevedere che il tirocinio abbia la durata di due anni; che esso sia articolato in sessioni, tendenzialmente di eguale durata, presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

c-ter) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori effettuino adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti

penitenziari, istituti bancari, e altre sedi formative, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;

c-quater) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura la formazione sia volta sia al perfezionamento delle conoscenze teoriche, sia al conseguimento delle necessarie capacità operative, sia all'acquisizione di una piena consapevolezza deontologica;

c-quinquies) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti assiduamente da tutori nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, e si avvalgano di docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale;

c-sexies) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario, che, basandosi su concreti elementi di fatto, ne metta in luce il grado di competenza tecnica, di capacità operativa, di laboriosità, di equilibrio ed indipendenza di giudizio;

c-septies) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia facoltà di integrare e specificare le disposizioni attinenti la didattica del tirocinio;

c-octies) prevedere che si svolga una fase di tirocinio »mirato«, tendenzialmente secondo quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998;

c-nonies) prevedere che, in esito al tirocinio, si svolga una prova pratica, e che, sulla base della medesima e di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie;

c-decies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi; e che, in caso di ulteriore valutazione negativa, lo stesso possa essere, a sua domanda e salve controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze.».